



# *Ministero della Giustizia*

## **Gruppo di lavoro sulla chiarezza e la sinteticità degli atti processuali**

(decreti ministeriali 18 settembre 2017 e 3 gennaio 2018)

### **Coordinatore**

ANTONIO MURA, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia

### **Componenti**

SIMONETTA AFELTRA, Consigliere della Corte d'appello di Firenze

ELENA BARCA, Dirigente ispettore, Ispettorato generale del Ministero della giustizia

RENATO BRICCHETTI, Presidente di sezione della Corte d'appello di Milano

GIANCARLO DE CATALDO, Consigliere della Corte d'appello di Roma

ROSANNA DE NICTOLIS, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

BARBARA FABBRINI, Direttore generale del personale e della formazione

BENEDETTA GALGANI, Professore associato di diritto processuale penale, Università di Pisa

FRANCESCO ODDI, Presidente di sezione del Tribunale di Roma

VITTORIA ORLANDO, Presidente della sezione lavoro del Tribunale di Taranto

ILARIA PAGNI, Professore ordinario di diritto processuale civile, Università di Firenze

GIAMPAOLO PARODI, Vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia

ANDREA PASQUALIN, Avvocato, Consiglio nazionale forense

ANTONIO PATRONO, Procuratore della Repubblica di La Spezia

RAFFAELE PICCIRILLO, Capo dipartimento per gli affari di giustizia

MASSIMO SALVATORELLI, Vice avvocato generale dello Stato

STEFANO SAVI, Avvocato, Consiglio nazionale forense

ANGELICA SCOZIA, Avvocato, Foro di Torino

JACQUELINE VISCONTI, Professore associato di linguistica italiana, Università di Genova

### **Collaborazione tecnico-scientifica**

Direzione generale della giustizia civile

Direzione generale della giustizia penale

Direzione generale dei servizi informativi automatizzati

# Relazione

Roma, 16 febbraio 2018

**SOMMARIO: § 1. Chiarezza e sinteticità degli atti processuali. La riflessione del gruppo di lavoro. Proposte al Ministro della giustizia – 1.1 Le funzioni della chiarezza e della sinteticità nel processo – 1.2 La prospettiva costituzionale – 1.3 La cultura della chiarezza e della sinteticità – 1.4 La concatenazione degli atti – 1.5 La concatenazione delle funzioni – 1.6 Il fascicolo processuale e gli adempimenti amministrativi – 1.7 Le proposte del gruppo di lavoro – § 2. Norme e prassi in materia di redazione dei provvedimenti e degli atti giudiziari. Proposte – 2.1 Nel processo civile: a) Principio di chiarezza e sinteticità – b) Contenuto degli atti di parte – c) Copie cartacee in caso di atti lunghi o complessi – d) Motivazione dei provvedimenti – e) Motivazione della decisione a seguito di discussione orale della causa – f) Atti di parte e principio di non contestazione – 2.2 Nel processo penale: a) Principio di chiarezza e sinteticità – b) La sinteticità nell'oralità – c) La sinteticità nelle impugnazioni – d) L'imputazione: sintesi, chiarezza, precisione – e) Lo "schema funzionale" dei provvedimenti del giudice e degli atti di parte – f) I riflessi sulla giurisdizione**

**ALLEGATO: Breviario per una buona scrittura**

## 1.1 Le funzioni della chiarezza e della sinteticità nel processo

La relazione dà conto dei risultati della riflessione del gruppo di lavoro costituito dal Ministro della giustizia, che ha preso le mosse dallo studio del principio di sinteticità degli atti processuali e, sulla base di esso, ha inteso valorizzare anche la chiarezza espressiva in funzione della qualità della giurisdizione.

L'elaborazione si è articolata in tre fasi: iniziata con riferimento al giudizio di legittimità (gruppo di lavoro istituito con decreto 9 febbraio 2016 del Ministro della giustizia), è proseguita con riguardo ai giudizi di impugnazione in generale (decreti ministeriali 28 luglio 2016 e 19 ottobre 2016) e viene ora portata a compimento estendendo la considerazione ai procedimenti di primo grado in ambito civile e penale.

L'esito della riflessione – condotta collegialmente da appartenenti alle diverse professioni forensi e a facoltà universitarie sia giuridiche sia linguistiche – ha riguardato tanto aspetti concettuali quanto prospettive concrete d'intervento a livello normativo e di prassi.

I **principi di chiarezza e sinteticità**, nei termini declinati dal gruppo di lavoro, si accordano con diverse esigenze rilevanti: quella di un proficuo svolgimento dell'attività difensiva; l'esigenza di una maggiore comprensibilità delle decisioni da parte del cittadino; il rispetto del "principio di proporzionalità", ovvero l'obiettivo di garantire un impiego proporzionato delle risorse giudiziali rispetto allo scopo della giusta definizione del giudizio entro un termine ragionevole.

I principi in questione sono, infatti, tendenzialmente coerenti con l'obiettivo della **riduzione dei tempi del processo**, posto che atti i quali ad ogni passaggio propongono la riedizione di concetti, argomenti e tesi con limitate variazioni stilistiche rendono spesso più lungo il processo e, comunque, certamente lo rendono più faticoso. Ma gli stessi principi sono anche coerenti con la **funzione di garanzia**, in quanto atti più chiari consentono che alla decisione conclusiva si giunga in base a una comune concezione del contraddittorio che miri a sfrondare l'inutile e ad identificare i punti essenziali del giudizio.

## **1.2 La prospettiva costituzionale**

I principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali vanno collocati nel rapporto tra effettività della tutela, principio di ragionevole durata del processo e obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Per quanto concerne questi ultimi, la riflessione condotta in seno al gruppo di lavoro induce ad **escludere che l'affermazione del principio di sinteticità postuli un ridimensionamento dell'obbligo di motivazione**. Al contrario, si è ricordato che scrivere provvedimenti brevi non significa necessariamente scrivere buoni provvedimenti e che la ragionevole durata è principio che va sempre coniugato con le prescrizioni degli artt. 24 e 111, commi secondo e sesto, Cost. Anche al di fuori del processo penale (cui si riferisce) rileva la sentenza della Corte costituzionale n. 317 del 2009, laddove chiarisce che «un processo non “giusto”, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».

La motivazione, per rispettare le norme costituzionali, deve essere **esauriente** e tale carattere può – anzi, deve – essere perseguito (anche) nei provvedimenti redatti con tecnica ispirata alla massima **concisione**: la quale, insomma, non si contrappone affatto alla completezza argomentativa, in quanto altrimenti rischia di dar luogo a una “non motivazione”, ma piuttosto consiste in una modalità espressiva depurata da ripetizioni non necessarie, circonlocuzioni, prolissità.

L'armonizzazione dei principi in gioco risulta agevole ove quello di sinteticità operi non solo quale criterio preordinato al contenimento dei tempi del processo e alla semplificazione della fase decisoria, ma anche quale prescrizione funzionale alla chiarezza e all'intelligibilità della motivazione del provvedimento del giudice.

Questa **connotazione funzionale del principio di sinteticità** va oltre le (pur rilevanti) ragioni di economia processuale e qualifica la sinteticità e la chiarezza degli atti come requisiti diretti non solo a soddisfare l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma anche a favorire la qualità di essa: obiettivo cui il giusto processo deve mirare, non meno di quanto esso miri alla celerità.

Nella sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 642 del 2015, si legge che *«la sentenza che emerge dagli interventi censori della giurisprudenza di legittimità degli ultimi decenni è ... una sentenza funzionale, flessibile, deformalizzata, improntata al temperamento delle esigenze di effettività della tutela ed efficienza del sistema attraverso la conciliazione, in apparenza difficile, tra una motivazione comprensibile e idonea ad esplicitare il ragionamento decisorio che sia **tuttavia concisa, succinta ed in ogni caso tale da giungere in tempi (più) ragionevoli**»*.

## **1.3 La cultura della chiarezza e della sinteticità**

Alla base delle proposte del gruppo di lavoro vi è la convinzione che tale requisito individui non il fine ma lo strumento al servizio, anzitutto, della chiarezza e dell'efficacia dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti di parte.

In linea con i principi esposti, che il gruppo ha inteso non solo enunciare ma anche applicare, vanno richiamate le **proposte** che, particolarmente nella prospettiva del necessario sviluppo culturale, sono state formulate nelle precedenti fasi della riflessione e che costituiscono parte integrante dei risultati complessivi dello studio.

Si è confermata, così, la conclusione che, poiché la chiarezza non si può imporre con le prescrizioni di legge, e la sintesi non dev'essere fine a sé stessa, occorre mirare soprattutto alla diffusione di una vera e propria “**cultura della chiarezza e sinteticità**”, sia pure senza rinunciare a proporre (limitati) interventi sulle norme processuali. Ciò presuppone un impegno in ambito formativo, radicato già negli studi universitari e sviluppato nel percorso professionale:

- quanto alla formazione universitaria, dovrebbero sensibilizzarsi i competenti livelli istituzionali, affinché possa diffondersi su tutto il territorio nazionale l'insegnamento dell'argomentazione e del linguaggio giuridico, finora affidato soprattutto all'iniziativa del singolo docente o del singolo ateneo;
- i valori della sinteticità e della chiarezza dovrebbero essere assunti tra i parametri di valutazione dei candidati nel concorso di accesso alla magistratura e nell'esame di stato per l'avvocatura. La Commissione di riforma dell'accesso alla magistratura potrebbe trovare utile questa relazione e pensare in concreto a misure che introducano chiarezza e sinteticità tra i parametri di valutazione dei candidati al concorso;
- lingua e argomentazione dovrebbero essere sempre più spesso oggetto di iniziative di formazione professionale iniziale e permanente, teorica e pratica, che possano raggiungere tutti i professionisti forensi. Allo scopo, si è suggerito di sensibilizzare le varie istituzioni competenti (Consiglio nazionale forense, Consiglio superiore e Scuola superiore della magistratura, ma anche Accademia della Crusca e Università) affinché moltiplichino le occasioni esistenti, in una prospettiva quanto più possibile di comunanza culturale tra i diversi operatori della giustizia, quale base per l'effettiva condivisione di un linguaggio giuridico di qualità. Dallo sviluppo della riflessione è emersa, in particolare, l'opportunità che la formazione professionale specifica sia estesa ai dirigenti degli uffici e al personale amministrativo;
- i momenti di valutazione della professionalità dei magistrati potranno utilmente valorizzare la capacità di sintesi (che già il Consiglio superiore della magistratura opportunamente inquadra tra gli indicatori della “capacità”): appare quindi utile stimolare ulteriormente la specifica considerazione di tale capacità nei rapporti e nei pareri, se del caso sottoponendo al CSM l'opportunità di promuovere un'apposita **sessione di approfondimento in materia per i consigli giudiziari**.

#### **1.4 La concatenazione degli atti**

In questa terza fase dello studio, l'approfondimento svolto rispetto al primo grado di giudizio ha consolidato un'acquisizione che, nei tratti essenziali, già era emersa dalla riflessione sulle impugnazioni civili e penali: in qualsiasi processo, **ogni atto produce effetti sulle fasi successive anche per quanto concerne speditezza di trattazione, organicità e qualità argomentativa**.

Corollario di tale considerazione è che validità ed efficienza del lavoro di ciascuno si valutano non in sé ma in un'ottica complessiva, con riguardo al funzionamento del sistema giudiziario. Il valore della chiarezza e sinteticità si riconosce quando è il sistema stesso ad adottarlo.

L'esigenza precipua, allora, è quella di richiedere **fin dagli atti introduttivi del giudizio** un esercizio di **rigore e sobrietà** nell'esposizione argomentativa che, riverberandosi sugli atti successivi e sulle scansioni procedurali a venire, conduca alla definizione del giudizio con un atto che, pur nella sua esaustività, non potrà esimersi dal rispettare la sobrietà espositiva dei passaggi precedenti.

In tale prospettiva, l'inutile ampiezza degli atti di parte non risulta affatto funzionale agli scopi cui essi fisiologicamente tendono: la lunghezza espositiva (al pari della verbosità della forma) – come la giurisprudenza più attenta ha precisato – «non giova alla chiarezza di tali atti e concorre ad allontanare l'obiettivo di un processo celere, che esige da parte di tutti atti sintetici, redatti con stile asciutto e sobrio» (Cass., sez. II civile, sentenza n. 11199 del 2012, ove si stigmatizzava che l'ampiezza degli atti non fosse in concreto «direttamente proporzionale alla complessità giuridica o all'importanza economica delle questioni veicolate», risolvendosi «soltanto in una inutile e disfunzionale sovrabbondanza ...»; si veda anche Cass., sez. II civile, sentenza n. 21297 del 2016, ove si è ritenuto che il rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva negli atti processuali costituisca «principio generale del diritto processuale», la cui inosservanza rischia di pregiudicare l'intelligibilità delle questioni sottoposte all'esame del giudice. L'affermazione è stata ripresa da Cass., sez. un. civ., 17 gennaio 2017, n. 964). Naturalmente, purché non si dimentichi mai che «l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola» (Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900).

### **1.5 La concatenazione delle funzioni**

Simmetrica al rilievo della concatenazione di tutti gli atti è la convergenza di tutte le funzioni processuali nella prospettiva della speditezza delle procedure e dei risultati qualitativi. Ciò è particolarmente evidente – al di là dell'incidenza che gli atti di parte possono esplicare sul contenuto di quelli del giudice (e viceversa) – nell'**apporto che le cancellerie e le segreterie giudiziarie sono in grado di offrire**: sul piano informativo, con la raccolta sistematica dei dati (anche cronologici) sullo sviluppo del processo, che – se immediatamente fruibili – possono alleggerire gli atti di parte e quelli del giudice da alcuni contenuti “narrativi”, che sarebbero richiamabili con semplici rinvii; sul piano organizzativo, consentendo che siano agevolmente individuabili e prontamente reperibili i documenti suscettibili di mero richiamo (e non più di trasposizione integrale) in atti successivi.

Da ciò una prospettiva di rinnovamento e **valorizzazione culturale anche del personale amministrativo della giustizia**, da considerare tra gli attori essenziali nello scenario del giusto processo. A tale prospettiva si rapporta pure la corretta concezione delle regole di organizzazione del lavoro delle cancellerie e delle loro modalità operative.

Lo stesso “**ufficio per il processo**”, nella sua strutturazione composita (che comprende giudici onorari, personale amministrativo, tirocinanti, laureati in formazione professionale) impone l'adozione di strumenti organizzativi che consentano alle diverse professionalità coinvolte di integrarsi al fine di migliorare il servizio di supporto alla giurisdizione, con potenziali benefici anche sulla qualità redazionale dei singoli atti. Tempestività, continuità, semplificazione e standardizzazione degli adempimenti di cancelleria (anche nelle fasi lavorative successive all'adozione del provvedimento giurisdizionale) costituiscono presupposti di carattere generale, cui dovrebbe accompagnarsi la revisione delle modalità operative di cancellerie e segreterie nella tenuta del fascicolo, con l'obiettivo di agevolare la “ricostruzione” della vicenda processuale.

### **1.6 Il fascicolo processuale e gli adempimenti amministrativi**

Sia quanto al **fascicolo civile** (art. 74 disp. att. c.p.c.) sia quanto al **fascicolo penale** (art. 3 reg. esecuz. c.p.p.), le disposizioni vigenti prevedono la tenuta indicizzata (in ordine cronologico) degli atti. Dalla constatazione dell'attuale modalità operativa degli uffici giudiziari emerge, però,

che l'indice (analogico) raramente viene compilato, sicché lo stato di disordine nella tenuta degli atti – a prescindere dal loro valore processuale – rende il fascicolo di difficile consultazione. Si avverte, dunque, l'esigenza che in ogni procedura si curi la tenuta del fascicolo con aggiornamento progressivo della base di dati a cura degli operatori delle cancellerie (cui compete lo “scarico” nel sistema informatico).

Ciò premesso, una considerazione di fondo s'impone nello stato attuale di informatizzazione generalizzata dei registri civili e penali (pur in attesa della evoluzione dei sistemi per una gestione integralmente telematica del processo): l'impostazione analogica dell'indice dei fascicoli è ormai concettualmente superata. È oggi possibile ipotizzare lo sviluppo di una funzionalità che consenta di associare ad ogni atto un codice che riconduca l'atto ad una classificazione.

Ciò agevolerebbe la consultazione del fascicolo (anche nella successione cronologica degli atti/eventi) e consentirebbe di creare un “**diario del processo**” comprendente tutte le informazioni e i soli atti con codici classificati d'interesse decisionale/motivazionale, come strumento (anche per l'ufficio per il processo, quale “ufficio di *staff*”) di supporto nella stesura di provvedimenti più essenziali e meglio strutturati.

Va da sé che queste innovazioni – tese ad aggiornare strumenti di gestione processuale non più funzionali – sarebbero agevolate da interventi organizzativi pur essi volti a rendere adeguato ai tempi l'apparato amministrativo della giustizia.

Ad evitare una trattazione che esulerebbe dai confini del presente lavoro, ci si limita qui ad accennare come all'attuale “organigramma” del personale (una sorta di fotografia delle unità di lavoro presenti, con precisazione delle rispettive mansioni) possa utilmente aggiungersi un “funzionigramma” (il termine è ripreso dall'altro, e per questo lo si utilizza qui, anche se è espressione della medesima “antilingua”, per dirla con Italo Calvino): la rappresentazione, cioè, dell'organizzazione secondo le fasi di lavoro, alle quali vengono associate le unità lavorative.

Evidente l'utilità di tale strumento di conoscenza: per gli operatori delle cancellerie, riguardo al proprio ruolo integrato nell'intero ciclo di vita del processo; per i dirigenti degli uffici, ai fini della migliore utilizzazione delle risorse disponibili e della promozione dei processi di cambiamento organizzativo e miglioramento qualitativo dei servizi, alla luce di un monitoraggio costante; ma anche, all'esterno, per i fruitori del servizio giustizia.

Su tali basi potrebbe più efficacemente promuoversi la realizzazione e la gestione dei fascicoli processuali in modo funzionale a quella individuabilità dei documenti e al loro pronto reperimento che sono presupposto perché si giunga ad alleggerire gli atti di parte e quelli del giudice da una serie di indicazioni che quel modello organizzativo renderebbe superflue.

L'innovazione qui ipotizzata avrebbe, inoltre, l'effetto di rendere le regole di organizzazione degli uffici pienamente conoscibili da tutti gli operatori, dai giudici e dagli avvocati. Ciò favorirebbe l'adozione – pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli uffici – di prassi operative condivise, specialmente in presenza di complessi processi di innovazione organizzativa (quale il processo civile telematico, e, in prospettiva, il processo penale telematico).

Dall'esperienza degli uffici giudiziari degli ultimi anni emergono casi concreti di “regole organizzative condivise”, favorite dagli atti di indirizzo dell'amministrazione centrale. Basti il riferimento al tema delle c.d. “copie di cortesia” (nel processo civile telematico), sul quale la circolare ministeriale del 23 ottobre 2015 rinviava a «soluzioni o prassi organizzative adottate a livello locale». Le prassi locali, nell'ambito di tavoli tecnici o riunioni di osservatori civili, hanno diversificato sul territorio la concreta applicazione dei principi e, negli esempi più “virtuosi”, gli uffici hanno codificato le regole organizzative del lavoro delle cancellerie.

## 1.7 Le proposte del gruppo di lavoro

Rispetto alle proposte già formulate nelle precedenti fasi, assumono autonomia le **proposte conclusive** elaborate dal gruppo di lavoro, **funzionali al perseguimento della sinteticità e della chiarezza degli atti processuali**. Esse possono sintetizzarsi come appresso:

A. si sono elaborate **proposte di modifica normativa**, declinate anzitutto negli ambiti del giudizio di primo grado civile e penale, anche cautelare. Tali modifiche costituiscono tutte concreta attuazione della norma di carattere generale che si propone di introdurre espressamente in entrambi i settori, civile e penale. Questa norma, intitolata «*principio di chiarezza e sinteticità degli atti*», coniuga sinteticità e chiarezza in un unico principio, traducendo in precetto normativo il concetto secondo cui «*il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, inserendo in essi soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo*». In tale prospettiva:

- **per il processo civile**, si è immaginato di prevedere espressamente, nella norma del codice che regola in generale la forma degli atti giudiziari (art. 121 c.p.c.), che il giudice e le parti redigano gli atti in maniera chiara e sintetica.

Il principio viene declinato, quanto agli atti di parte, nell'art. 125 c.p.c. e, quanto ai provvedimenti del giudice, nell'art. 118 disp. att. c.p.c., richiamato in tutte le norme che disciplinano la motivazione delle pronunce a contenuto decisorio. Si è così proposto di **uniformare le previsioni attuali sulla motivazione di sentenze, ordinanze e decreti** stabilendo che le ragioni di fatto e di diritto della decisione debbano essere esposte, nelle sentenze e negli altri provvedimenti del giudice, non solo in modo sintetico, ma anche **chiaro ed esauriente**.

Si è poi previsto, nelle disposizioni di attuazione, che gli atti di parte lunghi o complessi siano redatti in paragrafi numerati, preceduti da un indice generale, per agevolarne la lettura.

Sul presupposto che il principio di contestazione specifica dei fatti avversari – se male inteso – possa influenzare negativamente le tecniche di redazione degli atti, si sono dettate alcune regole in proposito, cogliendo l'occasione per chiarire che **la contestazione già effettuata non dev'essere ripetuta** (per superare il timore, frutto più di erronee preoccupazioni degli avvocati che non della previsione dell'art. 115 c.p.c., che una contestazione che non venga ripetuta sia considerata “rinunciata”) e per precisare qual è il termine ultimo entro il quale la contestazione deve avvenire per consentire all'altra parte la prova diretta del fatto contestato.

Si è anche ipotizzato di modificare l'articolo 16-*bis*, comma 9, primo periodo, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevedendo che tra le ragioni specifiche che consentono al giudice di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e di documenti (c.d. copie di cortesia) vi sia la loro lunghezza o complessità. **Si scoraggia** così **la redazione di atti inutilmente lunghi**, che possono provocare un aggravio degli adempimenti previsti per gli avvocati;

- **per il processo penale**, al fine di favorire ed indirizzare correttamente il successivo sviluppo processuale, precipua attenzione è stata rivolta in questo studio al **capo d'imputazione**, per il quale si propone di valorizzare l'**enunciazione sintetica** del contenuto concreto degli elementi costitutivi (e solo quelli) della fattispecie astratta, preferibilmente nell'ordine utilizzato dal legislatore per la descrizione del reato.

Sul versante specifico della **tecnica di redazione degli atti** – sia di parte sia del giudice – si è definita l'utilità di rispettare per ciascuno uno “**schema funzionale**” che ne

privilegi la finalità processuale e l'essenzialità dei contenuti.

Nella medesima prospettiva sono orientate le proposte d'intervento normativo, con le quali si disciplinano pure le **modalità (selettive) di citazione di altri atti processuali**, per contrastare la diffusa prassi della copiatura integrale ed acritica, e si valorizza – nella trattazione dibattimentale – la “**sinteticità nell'oralità**”;

- B. sul **versante pratico-operativo**, per la prima volta si è giunti alla previsione di un diverso concetto di mansionario (una sorta di “funzionigramma”, in luogo dell'attuale organigramma) per il personale amministrativo. Esso dovrebbe contenere un “linguaggio” codificato finalizzato ad una migliore comprensione degli atti da parte della cancelleria, per la loro iscrizione e successiva gestione, così da consentire una più agile e funzionale organizzazione del lavoro propedeutico all'attività giurisdizionale;
- C. il gruppo di lavoro ha inoltre raccolto una serie di indicazioni che – senza valore prescrittivo né ambizioni di esaustività – reputa utili parametri di confronto per una **scrittura efficace degli atti processuali**. Essi attengono alla pianificazione e alla strutturazione espositiva, alla connessa presentazione grafica, alle opzioni sintattiche e alle scelte lessicali. Tale sorta di “**Breviario**” essenziale (concepito come primo nucleo, destinato a progressiva integrazione futura) recepisce stimoli culturali provenienti dalla ormai vasta letteratura in materia, dal settore accademico e da quello della formazione professionale degli avvocati e dei magistrati. Tende, a sua volta, ad offrire concreti suggerimenti linguistici senza immaginare “gabbie” teoriche che tolgano l'anima alla scrittura e, allo stesso tempo, mira a promuovere ulteriori approfondimenti e uno sviluppo culturale per le professioni forensi. Anche in tale prospettiva è volta, inoltre, la bozza di direttiva per la Scuola superiore della magistratura, che si è sottoposta all'attenzione del Ministro: indicazione finalizzata ad incentivare un'offerta formativa rivolta ai magistrati che favorisca la diffusione di un linguaggio giuridico di qualità impiegato in atti giudiziari asciutti nella forma e chiari ed efficaci nel contenuto;
- D. le proposte suggerite dal gruppo di lavoro si completano, infine, con quella inerente all'istituzione di un **Osservatorio sulla chiarezza e sinteticità degli atti processuali**. Tale organismo, che si propone di istituire su impulso del Ministro della giustizia e presso il Ministero, con la partecipazione di rappresentanti e referenti di tutte le categorie interessate, è inteso – nel rispetto delle diverse competenze istituzionali – come uno spazio culturale di confronto e dialogo tra tutti i soggetti interessati alla gestione del processo (magistrati, avvocati, personale dell'amministrazione giudiziaria) e col coinvolgimento di altre espressioni della società civile. L'obiettivo è quello di ricomporre la casistica e le questioni applicative più rilevanti in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, monitorando il livello di attuazione di tali principi nelle diverse sedi e svolgendo poi un ruolo di promozione per la diffusione degli strumenti ad essi funzionali. Anche rispetto ai Protocolli – già frequenti – in materia, si ritiene che si possa svolgere un ruolo di ulteriore stimolo alla loro adozione ed espansione nei contesti che ancora non abbiano maturato una sensibilità al riguardo, sempre salvaguardandone peraltro il carattere essenzialmente volontaristico.



## **§ 2. NORME E PRASSI IN MATERIA DI REDAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI GIUDIZIARI. PROPOSTE.**

### **2.1 Nel processo civile**

#### **a) Principio di chiarezza e sinteticità**

La vigente disciplina del procedimento civile contiene una norma espressa in materia di sinteticità, con elettivo riferimento al processo telematico (PCT). Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-octies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: «*i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica*» (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132). Rispetto al PCT, la disciplina generale (quale oggi contenuta nel codice di procedura civile) non enuclea in modo organico il principio di chiarezza e sinteticità e le singole previsioni regolative della tecnica di redazione dei provvedimenti del giudice e degli atti delle parti sono sparse e non uniformi.

Una disposizione che elegga la chiarezza e sinteticità a principio generale del codice processuale civile è quanto mai opportuna, sebbene la Corte di cassazione abbia riconosciuto natura di principio generale di ogni processo a quello contenuto nell'art. 3 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (codice del processo amministrativo; c.p.a.), «Dovere di motivazione e sinteticità degli atti», ai sensi del quale «il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica (...)». Si tratta di una previsione normativa che si incontra anche nel codice di giustizia contabile (c.g.c.: d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174) dove, all'art. 5, pur esso rubricato «Dovere di motivazione e sinteticità degli atti», è previsto che: «*Il giudice, il pubblico ministero e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*» e che è penetrato pure in ordinamenti diversi da quello statuale, tanto che lo si ritrova anche nel Codice di giustizia sportiva del CONI, approvato con d.P.C.m. del 16 dicembre 2015, all'art. 2, «Principi del processo sportivo» («*Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica*»).

L'opportunità di una previsione espressa, anche nel codice di procedura civile, del principio di chiarezza e sinteticità nasce dall'esigenza di dettare di quel principio una disciplina più ampia, che da un lato non si fermi all'enunciazione del principio generale ma che, dall'altro lato, non cada neppure nell'estremo opposto dell'individuazione di prescrizioni formali circa la redazione di atti e sentenze mediante formulari o l'indicazione di numeri di pagine o caratteri di stampa, in un ideale equilibrio tra regola e impronta "culturale" cui ispirare le relazioni processuali tra parti e giudice e tra le parti. La proposta mira a inserire il principio di chiarezza e sinteticità, come per il c.p.a. e come per il c.g.c., vuoi per gli atti delle parti, vuoi per i provvedimenti del giudice.

Si propone dunque la modifica dell'art. 121 c.p.c., scelto quale sede idonea a dare corpo al principio generale, e per la sua declinazione si interviene, inoltre, sugli artt. 125 c.p.c. e 46, 118 disp. att. c.p.c.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
<b>Codice di procedura civile</b>	<b>Codice di procedura civile</b>
<p>Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI  Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI  Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI  Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 121.</b>  (Libertà di forme)</p> <p>Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.</p>	<p>Libro primo: DISPOSIZIONI GENERALI  Titolo VI: DEGLI ATTI PROCESSUALI  Capo I: DELLE FORME DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI  Sezione I: DEGLI ATTI IN GENERALE</p> <p style="text-align: center;"><b>Art. 121.</b>  <b>Chiarezza e sinteticità degli atti.</b> Libertà di forme</p> <p><b>Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.</b></p> <p>Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.</p>

**b) contenuto degli atti di parte**

Come detto, si propone di intervenire sull'art. 125 c.p.c. nonché sull'art. 46 delle disposizioni di attuazione, prescrivendo, per ragioni di chiarezza, che gli atti di parte siano redatti in paragrafi numerati, preceduti da un indice generale.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
<b>Codice di procedura civile</b>	<b>Codice di procedura civile</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 125.</b>  (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)</p> <p>Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario,</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 125.</b>  (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte)</p> <p><b>Gli atti di parte debbono esporre i fatti e le ragioni di diritto in maniera chiara e sintetica.</b></p> <p>Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'Ufficio giudiziario,</p>

<p>le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.</p> <p>Omissis</p>	<p>le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.</p> <p>Omissis</p>
--	--

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
<b>Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile</b>	<b>Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile</b>
<p><b>Art. 46.</b> (Forma degli atti giudiziari)</p> <p>I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.</p> <p>omissis</p>	<p><b>Art. 46.</b> (Forma degli atti giudiziari)</p> <p><b>Gli atti di parte lunghi o complessi sono redatti in paragrafi numerati, preceduti da un indice generale.</b></p> <p>I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.</p> <p>omissis</p>

### **c) Copie cartacee in caso di atti lunghi o complessi**

L'enunciazione con carattere di generalità del principio di chiarezza e sinteticità suggerisce di modificare l'art. 16-*bis*, comma 9, primo periodo, del d.l. n. 179 del 2012, introducendo una misura che consente al giudice di richiedere copie cartacee (c.d. copie di cortesia) degli atti (e dei documenti) lunghi o complessi. Si scoraggia così – con l'aggravio degli adempimenti previsti per l'avvocato – la redazione di atti inutilmente lunghi.

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179  
conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

d.l. 18 ottobre 2012, n. 179  
conv. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

TESTO VIGENTE

PROPOSTA

**Art. 16-bis, comma 9, primo periodo**

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

**Art. 16-bis, comma 9, primo periodo**

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e di documenti per **la loro lunghezza o complessità o per altre** ragioni specifiche.

**d) Motivazione dei provvedimenti**

Il progetto normativo si propone anche di armonizzare le norme in tema di redazione della motivazione delle sentenze (articoli 118 disp. att. c.p.c., 132 e 429 c.p.c.) e più in generale dei provvedimenti che possono assumere contenuto decisorio (articoli 134 e 135 c.p.c.). L'art. 118 disp. att. c.p.c. diventa la norma "base", richiamata dagli artt. 132, 281-*sexies* e 429 c.p.c.; e gli articoli 134 e 135, quanto all'ordinanza e al decreto, ne riprendono il contenuto per quanto concerne le ragioni di fatto e di diritto della decisione (rimane ferma la soppressione del riferimento ai fatti e allo svolgimento del processo).

**Nel rispetto del "minimo costituzionale"** dell'art. 111 Cost., le previsioni sono in linea con la tendenza del legislatore a prescrivere una motivazione sintetica, in ossequio ad una giurisprudenza consolidata secondo cui, per ottemperare all'obbligo della motivazione, il giudice di merito non è tenuto a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti e a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali fonda il proprio convincimento: si devono ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., sez. I civ., sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; sez. I civ., 15 aprile 2011, n. 8767; sez. V civ., 1° ottobre 2003, n. 14598; sez. lavoro, 2 dicembre 1998, n. 12220; sez. II civ., 10 giugno 1997, n. 5169; sez. lavoro, 25 maggio 1995, n. 5748).

Nel chiarire qual è il "minimo costituzionale" della motivazione, nell'art. 118 si torna a distinguere tra esposizione *dei fatti* rilevanti ed esposizione *delle ragioni* della decisione, tenendo a loro volta distinte, come nell'attuale art. 132, le *ragioni di fatto* da quelle *di diritto*.

Si precisa inoltre che le ragioni di fatto e di diritto della decisione debbono essere esposte, nelle sentenze e negli altri provvedimenti del giudice, non solo in modo sintetico, **ma anche chiaro ed esauriente**.

Per ragioni "estetiche" si sostituisce, con riferimento all'esposizione dei fatti, l'aggettivo "succinto" con "conciso", confermando che l'illustrazione del fatto (che sarà anche il fatto processuale) dev'essere unicamente quello rilevante ai fini della decisione.

## TESTO VIGENTE

## PROPOSTA

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

### **Articolo 118**

Motivazione della sentenza

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

### **Codice di procedura civile**

#### **Articolo 132**

*Contenuto della sentenza*

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di

Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

### **Articolo 118**

Motivazione della sentenza

La motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella **concisa** esposizione dei fatti rilevanti della causa e nella **chiara, sintetica ed esauriente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto** della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, **purché conoscibili dalle parti**.

Debbono essere esposte concisamente e in ordine le questioni discusse e decise dal collegio ed indicati le norme di legge e i principi di diritto applicati. Nel caso previsto nell'articolo 114 del codice debbono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione.

In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici.

La scelta dell'estensore della sentenza prevista nell'articolo 276 ultimo comma del codice è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

### **Codice di procedura civile**

#### **Articolo 132**

*Contenuto della sentenza*

La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana.

Essa deve contenere:

- 1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;
- 2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;
- 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;
- 4) **la motivazione, come prevista dall'articolo**

<p>diritto della decisione;</p> <p>5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.</p> <p>La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.</p>	<p><b>118 delle disposizioni per l'attuazione del codice;</b></p> <p>5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.</p> <p>La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 134</p> <p>Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza</p> <p>L'ordinanza è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.</p> <p>Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 134</p> <p>Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza</p> <p>L'ordinanza <b>indica in modo chiaro, sintetico ed esauriente le ragioni di fatto e di diritto della decisione</b>. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.</p> <p>Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 135</p> <p>Forma e contenuto del decreto</p> <p>Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.</p> <p>Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.</p> <p>Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.</p> <p>Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 135</p> <p>Forma e contenuto del decreto</p> <p>Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.</p> <p>Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.</p> <p>Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto è inserito nello stesso.</p> <p>Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla</p>

legge; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.	legge; in tal caso deve <b>indicare in modo chiaro, sintetico ed esauriente le ragioni di fatto e di diritto della decisione</b> ; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.
<p style="text-align: center;">Articolo 429 Pronuncia della sentenza</p> <p>Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.</p> <p>(OMISSIS)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 429 Pronuncia della sentenza</p> <p>Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e <b>della motivazione, come prevista dall'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice</b>. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.</p> <p>(OMISSIS)</p>

**e) Motivazione della decisione a seguito di discussione orale della causa**

Il progetto normativo interviene anche sull'art. 281-*sexies* c.p.c.

In primo luogo, si uniforma il contenuto della previsione, richiamando, anche per essa, l'art. 118 disp. att. c.p.c.

Nell'intervenire si ripristina un sistema coerente, collocando nel codice di rito la norma introdotta dall'art. 1, comma 777, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), che ha inserito l'art. 1-*ter* nella legge n. 89 del 2001 («*nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale*»).

Con l'occasione, si chiarisce anche che, in caso di istanza della parte, il differimento dell'udienza per la discussione non è discrezionale.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
<b>Codice di procedura civile</b>	<b>Codice di procedura civile</b>
<b>Articolo 281-<i>sexies</i></b> Decisione a seguito di trattazione orale	<b>Articolo 281-<i>sexies</i></b> Decisione a seguito di trattazione orale

<p>Se non dispone a norma dell'articolo 281-<i>quinquies</i>, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.</p> <p>In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.</p>	<p>Se non dispone a norma dell'articolo 281-<i>quinquies</i>, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della <b>motivazione, come prevista dall'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice. Su istanza di parte, il giudice fissa la discussione in un'udienza successiva.</b></p> <p><del>In tal caso,</del> La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.</p>
---	---

<p><b>legge 24 marzo 2001, n. 89</b></p> <p><b>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.</b></p> <p><b>TESTO VIGENTE</b></p>	<p><b>legge 24 marzo 2001, n. 89</b></p> <p><b>Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile.</b></p> <p><b>PROPOSTA</b></p>
<p><b>Articolo 1-ter</b> Rimedi preventivi</p> <p>1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-<i>bis</i>, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-<i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-<i>bis</i> del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i> del codice di procedura civile, almeno sei mesi</p>	<p><b>Articolo 1-ter</b> Rimedi preventivi</p> <p>1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-<i>bis</i>, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-<i>bis</i> e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-<i>bis</i> del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i> del codice di procedura civile, almeno sei mesi</p>



<p>prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i> del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.</p> <p><b>(OMISSIS)</b></p>	<p>prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-<i>bis</i>. <del>Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i> del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.</del></p> <p><b>(OMISSIS)</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Codice di procedura civile Articolo 275 Decisione del collegio</b></p> <p>Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.</p> <p>Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.</p> <p>Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Codice di procedura civile Articolo 275 Decisione del collegio</b></p> <p>Rimessa la causa al collegio, la sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190.</p> <p>Ciascuna delle parti, nel precisare le conclusioni, può chiedere che la causa sia discussa oralmente dinanzi al collegio. In tal caso, fermo restando il rispetto dei termini indicati nell'articolo 190 per il deposito delle difese scritte, la richiesta deve essere riproposta al presidente del tribunale alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.</p> <p>Il presidente provvede sulla richiesta fissando con decreto la data dell'udienza di discussione, da tenersi entro sessanta giorni.</p> <p>Nell'udienza il giudice istruttore fa la relazione orale della causa. Dopo la relazione, il presidente ammette le parti alla discussione; la sentenza è depositata in cancelleria entro i sessanta giorni successivi.</p> <p><b>Il giudice istruttore, quando ritiene che la causa possa essere decisa a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-<i>sexies</i> del codice, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.</b></p>

#### **f) Atti di parte e principio di non contestazione**

L'enunciazione del principio di chiarezza e sinteticità degli atti di parte è accompagnata da prescrizioni relative al principio di non contestazione, che influenza le tecniche di redazione degli atti (richiede, infatti, che l'atto sia redatto in modo chiaro, ma al tempo stesso rischia di allungarne il contenuto). Si è ritenuto così opportuno chiarire che: *i*) la contestazione dei fatti avversari non implica la ripetizione della contestazione già effettuata (per superare il timore, frutto più di erranee preoccupazioni degli avvocati che non della previsione dell'art. 115 c.p.c., che una contestazione che non venga ripetuta sia considerata "rinunciata"); *ii*) la contestazione deve avvenire a pena di decadenza (decadenza ritenuta dalla giurisprudenza) nell'ultimo atto utile a consentire alla controparte la prova (diretta) del fatto contestato; *iii*) così facendo si evita la necessità di rimessione in termini derivante da una contestazione tardiva, che la dottrina ammetteva per la mancanza di una specifica previsione di decadenza. Si fa così anche definitivamente chiarezza su quale sia il termine ultimo, ricavabile dal sistema, per la trasformazione della "non contestazione" in "contestazione".

La norma che si propone viene inserita nell'art. 115 c.p.c., quale sede propria.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
Codice di procedura civile	Codice di procedura civile
<p style="text-align: center;"><b>Art. 115</b> <b>Disponibilità delle prove</b></p> <p>Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.</p> <p>Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 115</b> <b>Disponibilità delle prove</b></p> <p>Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita.</p> <p><b>La contestazione dei fatti deve avvenire a pena di decadenza nell'ultimo atto utile a consentire alle altre parti di darne la prova e, una volta effettuata, non deve essere ripetuta.</b></p> <p>Il giudice può tuttavia, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.</p>

## 2.2 Nel processo penale

### a) Principio di chiarezza e sinteticità

Anche in ambito penale si è affermato che la sinteticità negli atti giudiziari assume precipua rilevanza per il suo riflesso in termini di chiarezza e spesso – seppure non necessariamente – di brevità. Ciò che è inutile, estraneo al tema, prolisso e oscuro genera infatti confusione e ostacola l'accertamento della verità, che è lo scopo essenziale del processo penale.

In tale ottica si collocano le proposte di modifica al codice di rito che si vanno ad illustrare. Nella rassegna di esse, nonché nella trascrizione del testo vigente degli articoli del codice di rito, il gruppo di lavoro ha tenuto conto del decreto legislativo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 19 gennaio 2018, recante disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di impugnazione. L'adozione di tale provvedimento ha comportato, in particolare, il superamento della necessità di affermare il principio di sinteticità in relazione alla forma dell'impugnazione (introduzione di un comma 2 nell'articolo 581 c.p.p.) e per gli adempimenti connessi alla trasmissione degli atti al giudice delle impugnazioni (art. 165-*bis* disp. att. c.p.p.).

Si è ipotizzata l'introduzione di una disposizione di carattere generale che enunci espressamente i principi cui questo studio è dedicato: l'**articolo 109-*bis* c.p.p.**, collocato tra le «Disposizioni generali» (titolo I) del libro II del codice, dedicato agli «Atti».

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
Codice di procedura penale	Codice di procedura penale  <b>Art. 109-<i>bis</i></b> <b>Principio di chiarezza e sinteticità degli atti</b>  <b>1. Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica.</b>  <b>2. Gli atti contengono soltanto le informazioni e gli argomenti necessari al loro scopo.</b>  <b>3. La citazione testuale di atti giudiziari è inserita soltanto nelle parti e nella misura effettivamente necessarie.</b>  <b>4. In ogni motivazione il giudice può richiamare atti giudiziari esponendo le ragioni della sua autonoma valutazione.</b>

La norme che si propongono ai primi due commi introducono nel sistema processuale, con efficacia di carattere generale, un nuovo principio che eleva al rango di valore intrinseco – sostanziale e non solo formale – l'esigenza che ogni atto del procedimento, da chiunque provenga,

sia chiaro e sintetico. In realtà le due espressioni si integrano a vicenda pur mantenendo ciascuna una propria individualità logica. La disciplina è finalizzata a conseguire il duplice risultato di evitare confusioni logiche in qualsiasi prospettazione e di economizzare i tempi processuali, valorizzando al massimo la tecnica della sintesi in sinergia con la caratteristica della chiarezza ed in funzione della promozione di quest'ultima.

Si tratta, come detto, di una previsione di carattere generale, rivolta al giudice e a tutte le parti del procedimento penale, da valere in qualsiasi fase e grado di esso, e normativamente integra ogni altra disposizione specifica impositiva di criteri di redazione degli atti processuali.

Il terzo e il quarto comma disciplinano, con efficacia vincolante, due applicazioni concrete di tecniche espositive ispirate al principio di chiarezza e sinteticità.

Il terzo comma tende ad evitare la deprecabile tendenza ad appesantire la redazione degli atti giudiziari con la riproduzione integrale di altri atti del procedimento, che sarà invece consentita soltanto nelle parti e nella misura strettamente necessarie. Viene così ad essere imposto a tutte le parti del procedimento penale, con riferimento a tutti i loro atti, uno sforzo di sintesi chiarificatrice: proprio quello che invece oggi spesso manca, complice l'abuso degli strumenti informatici che porta ad adagiarsi sulla comoda soluzione di riprodurre integralmente pagine e pagine di intercettazioni telefoniche, verbali, dichiarazioni ed altri atti giudiziari, senza oltretutto evidenziare chiaramente quali parti di essi siano funzionali allo scopo dell'atto. Dalla prassi attuale deriva un inevitabile effetto di confusione, che invece per il futuro si tende ad evitare imponendo che gli atti siano richiamati in forma sintetica, così da evidenziarne immediatamente i profili rilevanti. La possibilità di citazioni testuali viene limitata alle ipotesi (e nella ristretta misura) in cui esse siano assolutamente necessarie.

Il quarto comma disciplina in via generale la cosiddetta motivazione *per relationem*: da un lato se ne legittima l'uso, che può essere in molti casi opportuno per evitare duplicazione di ragionamenti e appesantimento di atti; ma, d'altro lato, si assicura che comunque il giudice, che in questo caso è l'unico destinatario della disposizione, a fronte delle argomentazioni prospettategli dalla parte, pervenga a una deliberazione ragionata e indipendente. Per far ciò, ogni qual volta egli ritenga di richiamarsi espressamente ad argomentazioni di parte, deve comunque esporre, sia pur sinteticamente, le ragioni di tale adesione.

### **b) La sinteticità nell'oralità**

Seguono le proposte di modifica di specifiche disposizioni del settore delle impugnazioni, che investono gli **articoli 523, 602, 606 e 614 del codice di rito** e gli **articoli 167-bis e 173 delle disposizioni di attuazione**. Anziché in ordine di progressione numerica, le si esporranno nella sequenza logica in ragione della quale esse sono state messe a punto nello sviluppo della riflessione del gruppo di lavoro.

In sintonia con la disposizione proposta per gli atti scritti, un altro intervento normativo di carattere generale si è elaborato in ragione della "sinteticità nell'oralità".

Si propone di integrare la norma generale dell'**art. 523, comma 3, c.p.p.** in tema di poteri di direzione della discussione da parte del presidente del collegio, attribuendogli il potere di fissare – se necessari – «*limiti temporali agli interventi delle parti*». Verrebbe così propiziata un'impostazione della discussione che favorisce l'esclusione di quelle divagazioni, ripetizioni ed interruzioni le quali già oggi – nella prassi – il presidente deve contrastare nell'esercizio dei suoi poteri, peraltro non compiutamente definiti dalla normativa vigente.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
Codice di procedura penale	Codice di procedura penale
<p><b>Art. 523</b> Svolgimento della discussione</p> <p>1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.</p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p>6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>	<p><b>Art. 523</b> Svolgimento della discussione</p> <p>1. Esaurita l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-<i>bis</i>.</p> <p>2. La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.</p> <p>3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione, <b>fissando, se necessario, limiti temporali agli interventi delle parti.</b></p> <p>4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.</p> <p>5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano.</p> <p>6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.</p>

Nella medesima prospettiva di razionale impiego dei tempi destinati alla trattazione orale, per il giudizio di cassazione si è ritenuto di poter qualificare, nell'**art. 614, comma 3, c.p.p.**, come «*sintetica*» la relazione con la quale il presidente o il consigliere da lui delegato riferisce in udienza. Essa presupporrà dunque, da parte del relatore, la selezione dei passaggi di effettivo rilievo della vicenda processuale e dei motivi proposti.

Il ruolo presidenziale viene decisamente valorizzato dall'ulteriore innovazione che si intende apportare all'**art. 614 c.p.p.**, con l'**aggiunta di un comma (3-bis)** nel quale si prevede che «*Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione*»: ciò al fine di far concentrare l'attenzione delle parti sulle questioni che paiono necessitare di un contributo esplicativo, salvo ovviamente l'autonomo apprezzamento di ciascun oratore circa i temi (anche ulteriori) da illustrare.

Conferma della correttezza di siffatta ipotesi di proposta normativa è stata tratta anche dalla sua coerenza con la formulazione dell'art. 16 delle «Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale» del 7 ottobre 2008, che detta analoghe disposizioni per l'udienza pubblica della Corte (*Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2008).

TESTO VIGENTE Codice di procedura penale	PROPOSTA Codice di procedura penale
<p><b>Art. 614</b> Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p> <p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p>	<p><b>Art. 614</b> Dibattimento</p> <p>1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo e di secondo grado si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.</p> <p>2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.</p> <p>3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa <b>una sintetica</b> relazione della causa.</p> <p><b>3-bis. Dopo la relazione, il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</b></p> <p>4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.</p>

La proposta di integrazione dell'art. 614 c.p.p. dianzi formulata con riferimento al giudizio di cassazione appare estensibile anche a quello di appello, sebbene esso investa una materia più ampia e complessa rispetto al giudizio di pura legittimità.

Pertanto, si propone l'integrazione delle norme che disciplinano in via generale il dibattimento d'appello (**art. 602 c.p.p.**, che contiene pure il rinvio al precedente art. 523), introducendo nel comma 1 il riferimento ad una «*sintetica relazione*» e, inoltre, un **nuovo comma (1-bis)**, con il quale si precisa che «*Il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione*».

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
Codice di procedura penale	Codice di procedura penale
<p><b>Art. 602</b> Dibattimento in appello</p> <p>1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.</p> <p>2. <i>[Abrogato]</i></p> <p>3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.</p> <p>4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.</p>	<p><b>Art. 602</b> Dibattimento in appello</p> <p>1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa <b>una sintetica</b> relazione della causa.</p> <p><b>1-bis. Il presidente può invitare le parti a trattare specificamente alcune questioni rilevanti per la decisione.</b></p> <p>2. <i>[Abrogato]</i></p> <p>3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.</p> <p>4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.</p>

### **c) La sinteticità nelle impugnazioni**

La coerenza con l'attuale sistema processuale penale delle proposte da ultimo indicate (d'integrazione degli artt. 602 e 614 c.p.p.) si ricava anche dall'art. 173 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante le norme di attuazione del codice di rito. Il legislatore, nell'ambito del capo XIII, in tema di disposizioni relative alle impugnazioni, ha infatti espresso con chiarezza il principio secondo cui non devono essere esposte argomentazioni non funzionali alla motivazione della sentenza e, quindi, alla decisione.

Va, però, rilevato che la disposizione da ultimo citata è espressamente riferita (soltanto) – nell’art. 173 – alla sentenza della Corte di cassazione.

Si ravvisa, pertanto, l’esigenza che il principio ivi enunciato, stante la sua portata, sia espresso in una norma dal contenuto più generale, riferibile ad entrambi i giudizi di appello e di cassazione. Dovrebbe, conseguentemente, introdursi un **art. 167-bis disp. att. c.p.p.** – rubricato «Motivazione della sentenza» – nel quale prevedere che «*Nella sentenza i motivi dell’impugnazione sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione*» e, per l’effetto, abrogarsi il citato comma 1 dell’**art. 173 disp. att. c.p.p.**, così come il riferimento alla «Motivazione della sentenza» dalla sua rubrica.

TESTO VIGENTE	PROPOSTA
Codice di procedura penale Disposizioni di attuazione	Codice di procedura penale Disposizioni di attuazione
<p><b>Art. 173 disp. att. c.p.p.</b> Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto.</p> <p>1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>	<p><b>Art. 167-bis disp. att. c.p.p.</b> <b>Motivazione della sentenza</b></p> <p><b>Nella sentenza i motivi dell’impugnazione sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.</b></p> <p><b>Art. 173 disp. att. c.p.p.</b> <b>Enunciazione del principio di diritto.</b></p> <p><b>1. [Si propone l’abrogazione]</b></p> <p>2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.</p> <p>3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.</p>



L'esigenza di ordine e selettività logica nell'individuazione del materiale processuale da isolare in ragione dei temi contestati con il ricorso per cassazione si pone alla base dell'ipotesi di modifica dell'**art. 606 c.p.p.** Si propone di inserire in esso un **ultimo comma** per sancire, a pena di inammissibilità del ricorso, l'onere per il ricorrente di formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione, con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Del pari, si introduce l'onere per il ricorrente, ove un atto non sia contenuto nel fascicolo, di allegarne copia (a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto), ovvero, ove si verta in ipotesi di mancato rilascio di una copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.

Tale ipotesi di modifica non è stata invece ritenuta utilmente estensibile ai giudizi di appello, tenuto conto della diretta disponibilità dell'intero fascicolo processuale da parte del giudice di secondo grado (a differenza della Cassazione, alla quale vengono trasmessi solo alcuni atti, selezionati dalla cancelleria), oltre che dei ben più ampi confini dell'impugnazione di merito rispetto a quella di legittimità.

TESTO VIGENTE Codice di procedura penale	PROPOSTA Codice di procedura penale
<p><b>Art. 606</b></p> <p><i>Casi di ricorso</i></p> <p>1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:</p> <p>a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;</p> <p>b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;</p> <p>c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;</p> <p>d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;</p> <p>e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato</p>	<p><b>Art. 606</b></p> <p><i>Casi di ricorso</i></p> <p>1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:</p> <p>a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;</p> <p>b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale;</p> <p>c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;</p> <p>d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2;</p> <p>e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato</p>

ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

2-bis. Contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenze del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili.

2-bis. Contro le sentenze di appello e contro le sentenze inappellabili pronunciate per reati di competenze del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

3. Il ricorso è inammissibile se proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609 comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

**4. A pena di inammissibilità del ricorso, il ricorrente deve formare apposito elenco degli atti del processo richiamati nell'impugnazione con riferimento ai motivi proposti, indicandone la collocazione all'interno del fascicolo processuale. Ove l'atto non sia contenuto nel fascicolo processuale, il ricorrente, a pena di inammissibilità del motivo fondato su tale atto, ha l'onere di allegarne copia, ovvero, in caso di mancato rilascio della copia da parte della cancelleria, di fornirne precisa indicazione.**

Per connessione logica merita di essere rammentato che già nella prima fase della riflessione del gruppo di lavoro la **puntualizzazione dei contenuti del fascicolo processuale da trasmettere alla Corte di cassazione** era stata ritenuta funzionale ad una trattazione migliore e più rispettosa del canone di sinteticità.

La correlazione tra il contenuto del fascicolo e la promozione della speditezza del giudizio di cassazione era stata posta in evidenza nella nota che il Primo Presidente della Cassazione aveva indirizzato il 23 dicembre 2015 al Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. La nota ha costituito il seguito, logico e cronologico, del Protocollo d'intesa sulle regole redazionali dei ricorsi in materia civile e penale, sottoscritto poco prima dal Primo Presidente della Cassazione e dal Presidente del Consiglio nazionale forense.

In tale quadro, adottando una metodologia fruttuosa e innovativa, il gruppo nel corso dei lavori ha deciso di offrire contributi e spunti di riflessione in vista della redazione della **circolare in materia di formazione e tenuta dei fascicoli processuali da trasmettere alla Corte di cassazione**, adottata dal Direttore generale della giustizia penale il 16 maggio 2016.

Nel documento sono state puntualizzate le raccomandazioni inerenti alla compilazione della copertina del fascicolo, ribadendo la particolare rilevanza della chiarezza delle informazioni relative alla data del commesso reato, alle sospensioni del termine di prescrizione e alle date di inizio e scadenza della custodia cautelare. Si è rimarcata la connessione di tali adempimenti con la puntualità e tempestività nell'alimentazione ed aggiornamento dei dati nei registri informatici.

Per consentire l'immediata verifica di tempestività dei ricorsi si è ribadita la necessità di indicare con chiarezza, in calce o a margine delle sentenze, le date di deposito della decisione, del ricorso per cassazione e di notificazione degli estratti contumaciali. È stata altresì raccomandata particolare scrupolosità nella materiale composizione dei fascicoli da trasmettere alla Corte e nella compilazione dell'indice, individuando a tal fine gli atti essenziali da inserire.

Per favorire infine, sul piano dell'efficacia, la funzionalità delle raccomandazioni, la circolare si è soffermata sulla fase redazionale dei provvedimenti gravati, sia sotto il profilo dell'indicazione per esteso dei capi di imputazione e delle modifiche intervenute nel corso del giudizio di primo grado sia sulla ripartizione dei provvedimenti più complessi in sezioni e paragrafi.

#### **d) L'imputazione: sintesi, chiarezza, precisione**

La constatazione che nella sequenza processuale ogni atto – di parte o del giudice – influisce di fatto sulla modalità espressiva ed argomentativa dei successivi, essendo peraltro influenzato a sua volta da quelli precedenti, ha indotto il gruppo di lavoro a riferire la riflessione sulla sinteticità in ambito penale già in rapporto al primo atto fondante del processo: **l'imputazione**.

L'idea di fondo è quella che il conseguimento dell'obiettivo di sinteticità di un atto processuale non può essere affidato soltanto alla capacità del suo estensore, ma deve necessariamente scaturire anche da un sistema complessivo che sia propulsivo in questo senso.

Dall'imputazione, quale atto espressivo della scelta di esercitare l'azione penale, il giudizio prende le mosse, per accertare con metodo dialettico le proposizioni fattuali (tipicità oggettiva e soggettiva) e relazionali (colpevolezza, antigiuridicità) che ricalcano la struttura del comportamento che il legislatore ha ritenuto meritevole di pena.

Dunque, un'imputazione rispettosa dei canoni di sintesi, chiarezza e precisione influisce con evidenza sullo svolgimento del giudizio, condizionandone la dimensione e la durata; del pari, un'imputazione completa ma essenziale concorre all'attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Il gruppo ha pertanto analizzato l'incidenza delle modalità con cui l'addebito viene fissato nel capo d'imputazione rispetto agli atti successivi ed in particolare alla loro sinteticità: ciò sia dal lato degli spazi riconosciuti alla difesa, sia dal lato dell'attività cognitiva e, poi, dell'onere motivazionale del giudice.

Nella descrizione del fatto, il pubblico ministero ha il compito di selezionare i dati storici sulla scorta del criterio fornito dalla fattispecie incriminatrice. Si può affermare, di riflesso, che l'oggetto della prova e del giudizio coincide con i fatti descritti nell'imputazione. Gli elementi distillati in essa costituiscono, pertanto, il parametro sulla base del quale il giudice può stabilire, nelle battute iniziali del dibattimento, la rilevanza delle prove richieste ovvero la loro superfluità (art. 190 c.p.p.).

Sono intuibili le conseguenze che sulle dinamiche dibattimentali produce un'accusa descritta genericamente o, viceversa, troppo particolareggiata, con l'inserimento di dati storici non necessari per l'identificazione del fatto di reato. Ma, ancor più a fondo, il contenuto descrittivo dell'accusa è destinato a delimitare gli ambiti decisori del giudice.

Nell'attuare la sua funzione di selettore dei fatti rilevanti per dar corpo ad un'imputazione chiara e precisa, il pubblico ministero deve ovviamente evitare di formulare accuse generiche, inidonee a identificare l'episodio storico e a garantire un corretto contraddittorio. L'ordinamento, com'è noto, sanziona con una nullità di ordine generale un simile atto di esercizio dell'azione penale, con attenzione ora alla lesione del diritto di difesa, ora all'inosservanza delle norme poste a presidio dell'iniziativa del pubblico ministero.

Tuttavia una simile prassi (impropria) da parte dell'ufficio requirente non può trovare risposta adeguata ed argine soltanto nell'ambito delle invalidità: deve essere una "*cultura della sinteticità*", che includa la capacità di individuazione ed enunciazione di ogni dato essenziale, a porre freno a tendenze del genere. Ciò può contribuire ad evitare che il giudizio diventi la sede della precisazione dell'ipotesi d'accusa, prima che (o anziché) il luogo della sua verifica, scongiurando il rischio che si sovverta l'ordine del processo riflesso nella struttura della sentenza: imputazione-motivazione-decisione.

Ma, nella prospettiva che in questa sede interessa, ancor più che l'imputazione generica, merita attenzione l'imputazione ipertrofica: quella che riflette un'errata interpretazione del concetto di precisione che il legislatore ha sancito nell'articolo 429, comma 1, lett. c), c.p.p. con il riferimento alla «*forma chiara e precisa*».

La chiarezza e la precisione della forma non implicano affatto una ricercatezza lessicale e linguistica, né legittimano le cosiddette *imputazioni narrative*: quelle che eccedono lo scopo di rappresentare i tratti della fattispecie concreta che ricalcano la struttura del reato contestato e inglobano una serie di informazioni per così dire congiunturali, attinenti cioè a profili inessenziali dell'addebito emersi dall'attività di indagine.

È da incentivare, al contrario, la tecnica di formulazione di tante imputazioni quanti sono i fatti-reato (a parte, ovviamente, i casi di continuazione nel medesimo reato), evitando quelle oggettivamente cumulative, le quali presentano lo svantaggio di rendere meno ordinata l'esposizione del *thema decidendum*. Esse, infatti, desensibilizzano l'attenzione dei giudici e delle parti rispetto alle singole componenti dell'addebito; rendono più laboriosa la redazione dei dispositivi della decisione finale, quando questi hanno contenuto promiscuo (condanne e assoluzioni parziali); riducono la possibilità di comprensione da parte del pubblico; complicano le operazioni di "scarico" informatico dei dispositivi (come si vedrà in rapporto al sistema informatico denominato SICP).

A tale riguardo è utile riportare un passaggio della **circolare adottata l'11 novembre 2015 dal Direttore generale della giustizia penale**, che ha dettato i criteri generali per favorire l'attuazione del registro unico della cognizione penale. Nel documento si evidenzia come la prassi dell'inglobamento in un unico capo di imputazione di più fatti-reato possa compromettere, in prospettiva, il successo di un'importante modifica evolutiva del sistema informatico di registrazione degli affari denominata "dispositivo strutturato", nonché l'affidabilità del certificato dei carichi pendenti prodotto automaticamente dal sistema: «*Al fine di prevenire difficoltà nello "scarico" informatico delle decisioni di merito che definiscono, con decisioni promiscue (assoluzioni e condanne parziali), procedimenti oggettivamente complessi, deve raccomandarsi: l'utilizzazione di numeri cardinali (infiniti), piuttosto che di lettere alfabetiche, nella compilazione degli elenchi delle diverse imputazioni; la preferenza per imputazioni singole per ciascuno dei fatti-reato contestati, invece che l'assemblaggio in un unico capo di più fattispecie di reato, scelta stilistica quest'ultima che rende particolarmente problematica la registrazione dei diversi esiti decisorii che possono intervenire per ciascuno dei fatti contestati. Occorre segnalare una modifica evolutiva del SICP (dispositivo strutturato) che consentirà di inserire i dispositivi di decisione, anziché attraverso la compilazione manuale dell'apposito modulo, optando tra diverse*

*alternative predefinite (qualificazioni giuridiche, esiti decisori, esclusioni di aggravanti, giudizi di bilanciamento tra circostanze, riconoscimento della continuazione o di circostanze, ecc.) prospettate all'utente con l'apertura di menu a tendina. L'inserimento tempestivo delle decisioni adottate dal giudice e del loro passaggio in giudicato è vivamente raccomandato anche per la ripercussione di questo adempimento sul certificato dei carichi pendenti, che viene attualmente prodotto automaticamente dal sistema come "fotografia" delle annotazioni presenti, senza consentire modifiche o integrazioni dei dati carenti o inesatti».*

Non va trascurato, peraltro, che sulla tendenza a redigere imputazioni sovrabbondanti linguisticamente può incidere la tecnica di previsione delle fattispecie penali: una disposizione legislativa costruita su concetti vaghi spinge il pubblico ministero ad ampliare i margini descrittivi del fatto, con evidenti riflessi sull'individuazione (e l'ampiezza) dell'oggetto della prova. Ma anche una fattispecie incriminatrice troppo dettagliatamente descritta nella norma può determinare analoghe conseguenze, con la redazione di imputazioni marcatamente – e talora eccessivamente – analitiche.

Si ripropone, pertanto, il concetto di fondo: il pubblico ministero deve fare buon governo del potere selettivo dei fatti storici, limitando il dovere di contestazione a temi di prova necessari e sufficienti per accertare la colpevolezza dell'imputato. È questo il primo presidio per evitare che, a fronte di un'imputazione ipertrofica, da un lato la difesa si senta in diritto e in dovere di allargare le richieste e gli sforzi probatori e, d'altro lato, il giudice possa essere condizionato in sede di accertamenti e, infine, di motivazione.

Invero, non è facile riconoscere il discrimine tra quanto rileva effettivamente sul piano accusatorio e quanto non rileva, ma compare nell'imputazione. Soprattutto i processi in tema di reati associativi, contestati cumulativamente a ipotesi concorsuali ed a reati-fine, offrono quotidiana conferma di queste preoccupazioni.

Non è questa la sede per studiare i possibili rimedi. La giurisprudenza si è già impegnata sul terreno dell'imputazione mancante o generica: fonte – la prima – d'inevitabile nullità assoluta, all'origine – la seconda – di un preventivo dialogo tra giudice e pubblico ministero finalizzato a specificarla.

Ma la chiarezza e la precisione che la legge impone al pubblico ministero nella redazione dell'imputazione aprono scenari più vasti, che meritano soluzioni analoghe a quelle pensate per l'imputazione generica. Anche l'imputazione narrativa, ridondante, troppo particolareggiata, infarcita di dati storici non necessari per identificare il fatto va riportata a chiarezza; e altrettanto è a dirsi dell'imputazione cumulativa, che dà una descrizione unitaria dei fatti in concreto contestati, tuttavia con l'indicazione di più disposizioni incriminatrici nella prospettiva (implicita o esplicitata) dell'esistenza di un concorso di reati, formale o materiale (continuazione compresa), se del caso incompleta o indefinita in punto di luogo o tempo di commissione dei medesimi: essa va riportata a precisione.

Ma è tema complesso, cui dovrebbe riservarsi ulteriore approfondimento. Interessa piuttosto concentrare qui l'attenzione sulle implicazioni che il tenore dell'imputazione, in sé considerato, può determinare nello sviluppo del processo.

È ovvia in primo luogo l'incidenza del capo d'accusa – oltre che sulle dinamiche probatorie e sulla discussione, come già s'è detto – anche sulla portata argomentativa della sentenza che conclude il primo grado di giudizio. La stessa struttura logica della decisione viene – di fatto, nella gran parte dei casi – influenzata dallo schema espositivo dell'imputazione. I riflessi in termini di sinteticità della motivazione della sentenza sono agevolmente intuibili e ben noti nella pratica quotidiana forense.

### **e) Lo “schema funzionale” dei provvedimenti del giudice e degli atti di parte**

Le premesse svolte a proposito dell'imputazione si riverberano nelle successive fasi del giudizio. La prassi mostra, infatti, che spesso la contestazione che l'appellante muove alla sentenza di primo grado viene strutturata mutuando da quest'ultima lo schema argomentativo, per contrastarne gli argomenti; e, a sua volta, la prima sentenza rispecchia nello sviluppo della motivazione la struttura logica del capo d'accusa.

Ordine e selettività logica nell'imputazione e poi nella sentenza sono, dunque, caratteri che possono influenzare analogamente l'atto di impugnazione e lo svolgimento dei successivi gradi di giudizio.

Sul versante strutturale della sentenza, è evidente l'utilità di definire uno “schema funzionale”: il quale, peraltro, può analogamente tracciarsi anche per gli atti di parte e, segnatamente, per i motivi d'impugnazione.

Lo schema dev'essere specificato considerando le finalità dell'atto e la sua destinazione alla lettura e comprensione: obiettivi che, riguardo alla sentenza, non solo sono riferiti al difensore tecnico ma anche ai cittadini, primo tra essi l'imputato sottoposto all'eventuale pena, chiaramente non tecnico.

Comprensibilità, in una prospettiva funzionale, è scrivere in quello che nella cultura anglosassone è indicato come *clear language*, perché i fruitori dell'atto ne capiscano agevolmente ogni significato. È essenziale, quindi, rifuggire la complessità della corrente lingua giudiziaria, perché il “giusto” processo è fatto di atti comprensibili.

La funzione informativa della lingua giudiziaria, che tutta la comunità deve riconoscere, ne impone semplicità, chiarezza ed univocità. Accade, invece, che frequentemente gli atti siano scritti in una lingua difficile, per iniziati, che può mettere in difficoltà chiunque: ciò non tanto per l'uso (inevitabile) di terminologia tecnica, quanto piuttosto perché quella terminologia è calata in contesti linguistici caratterizzati da periodi lunghi, intricati da un uso smodato di “subordinate”, infarciti di sigle, arcaismi, latinismi.

La necessità, in uno schema funzionale di sentenza, di criteri uniformi di redazione ed impostazione è strettamente collegata alla comprensione del contenuto della stessa, perché facilita l'individuazione dei punti che interessano ed evita dispersioni di tempo; inoltre, essa è postulata dall'informatizzazione del processo e dei registri.

È noto che la strada della uniformità editoriale e stilistica è stata intrapresa dalla Corte di cassazione. A criteri uniformi di redazione grafica e di impostazione strutturale dell'atto dovranno inevitabilmente adeguarsi anche i giudici del merito.

L'esperienza quotidiana presenta, infatti, casi non infrequenti di testi privi di decoro nella presentazione, redatti senza l'osservanza delle regole di video-scrittura né la numerazione delle pagine, e senza neppure la chiara individuazione e distinzione, nei processi cumulativi, dei capi e delle posizioni degli imputati. Manca spesso, inoltre, la suddivisione in paragrafi (dove ospitare i vari punti della decisione) e sotto-paragrafi (per collocarvi le questioni da trattare per deliberare sul punto). Quest'ultima suddivisione propizia un'efficace motivazione anche della sentenza d'appello, dove il giudice, che ha limitatissimi poteri di provvedere d'ufficio, deve rispondere ai soli motivi d'impugnazione devolutigli: deve, in altre parole, dare risposta alle domande dell'appellante, senza errori od omissioni.

Sul versante contenutistico, si è qui proposto (come illustrato nei precedenti paragrafi) il divieto di riportare integralmente nella sentenza atti probatori utilizzati per la decisione, assunti in dibattimento o nella fase delle indagini preliminari. S'intende imporre, invece, una sintesi ragionata del risultato di quegli atti, consentendo la trascrizione integrale solo nelle limitate parti assolutamente significative.

L'opposta prassi, rispetto alla quale è necessario reagire, risulta talmente grave e diffusa da avere indotto le sezioni unite della Cassazione a formulare una vigorosa censura della *«integrale, acritica trascrizione di deposizioni»* in una motivazione *«macroscopicamente sovrabbondante»*, tanto più se essa *«neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione»* (Cass., sez. un. pen., sent. n. 40516 del 2016). La Corte ha precisato che vanno discussi, *«ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità»*.

L'adozione di uno schema funzionale di ogni atto è altrettanto raccomandabile nel settore cautelare: per la motivazione delle ordinanze, in primo luogo, ma anche per le richieste e gli atti d'impugnazione.

Esso dovrebbe prevedere l'esposizione dapprima della fattispecie per cui si procede, a seguire degli elementi indiziari che sorreggono la richiesta o la decisione (ovvero il gravame proposto) e, infine, la trattazione delle esigenze cautelari: il tutto con un richiamo all'essenzialità redazionale.

Funzionale ad essa è, ancora, il divieto di riportare integralmente il contenuto di singoli atti d'indagine (interrogatori, sommarie informazioni, intercettazioni telefoniche o ambientali). Occorre, invece, l'esposizione di una sintesi ragionata del risultato di essi e il riferimento testuale, virgolettato, esclusivamente nelle parti indispensabili.

L'esempio più vistoso è costituito dalle trascrizioni di conversazioni intercettate, delle quali dovrebbero riportarsi soltanto i passi funzionali alla tesi che s'intende dimostrare.

#### **f) I riflessi sulla giurisdizione**

La complessiva trattazione svolta induce a considerare che l'elaborazione in tema di sinteticità e chiarezza degli atti è pure funzionale ad una riflessione generale sulla giurisdizione: una riflessione che coinvolge così il giudice come le parti processuali private, il pubblico ministero e l'apparato amministrativo.

Le proposte di modifica normativa formulate dal gruppo di lavoro – come quelle in materia di prassi e di organizzazione – potrebbero conseguire, infatti, il risultato di rafforzare l'essenza della funzione giudiziaria: quella di dare giustizia, accertando fatti ed eventuali responsabilità.

Si contribuirebbe così, per quanto possibile, a liberare la giurisdizione dalla deriva burocratica alla quale molto spesso sono ispirate le odierne cattive prassi e abitudini.

Ciò si otterrà con norme più efficaci e con una mentalità più adeguata alle esigenze, nonché con l'utilizzazione e la valorizzazione di strumenti informatici affidati ad una struttura amministrativa sempre più efficiente e professionale, quale presupposto affinché il giudicante non sia gravato di incumbenti non strettamente essenziali allo *ius dicere*.